



Carpi, 19 Ottobre 2010

INTERROGAZIONE

Al Presidente del Consiglio comunale di Carpi

Al sindaco del Comune di Carpi

I sottoscritti Consiglieri comunali,

venuti a conoscenza che sono stati autorizzati e sono in corso di realizzazione interventi edilizi in alcune frazioni del territorio comunale che ricadono all'interno delle fasce di rispetto cimiteriali;

rilevato che:

-in base all'art. 338 del TU delle Leggi sanitarie; all'art. 28 della Legge 166 del 1 agosto 2002; all'art. 4 della Legge Regionale n.19 del 2004 ***la fascia di rispetto cimiteriale è indicata in 200 m. e che è fatto divieto assoluto di costruire a una distanza inferiore a quella indicata;***

- in base all'art 28 della Legge 166/2002 il Consiglio comunale può approvare con delibera motivata, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della fascia di rispetto fino a 50 m., ***ma solo per costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli esistenti o per interventi urbanistici di carattere pubblico o aventi rilevanza pubblica di evidente necessità;***

- la stessa regola è confermata dalla L.R n.29/2004 che al comma 2 dell'art 4 recita: "è vietato costruire nuovi edifici entro la fascia di rispetto" e al comma 3: "in casi di reale necessità il Comune può approvare, sentita l'AUSL, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore ai 200 metri, purchè la fascia di rispetto non scenda in nessun caso al di sotto dei 50 m"

- il vincolo cimiteriale che impone un divieto assoluto di edificabilità è stato ribadito da una sentenza del Consiglio di Stato del 22/6/1971 n.606 e che la Cassazione con sentenza n.8628 del 26/1/2009 ha negato che nella nozione di intervento pubblico possa essere compresa l'edilizia residenziale privata e che gli interventi ammessi in deroga alla zona di rispetto "sono solo quelli pubblici o comunque aventi rilevanza pubblica e

destinati a soddisfare interessi di rilevanza pubblica almeno pari a quelli posti a base della fascia di rispetto di 200 m ”,

– pure la V sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6671/ **2010**, ha riconfermato tutto quanto suddetto,

– **INTERROGANO IL SINDACO per sapere se:**

- Risponde al vero che autorizzazioni di edificazione di manufatti residenziali di edilizia privata all’interno della fascia di rispetto cimiteriale sono state rilasciate, in caso affermativo quante e dove.
- Risponde al vero che l’intervento in fase avanzata di realizzazione nella frazione di Budrione da parte della Immobiliare Oltrecittà s.r.l. viola palesemente il vincolo cimiteriale previsto dalla Legge, essendo gli edifici residenziali in via di costruzione ad una distanza inferiore a 100 m. dal cimitero frazionale, quindi ampiamente all’interno della fascia di rispetto.

Se quanto sopra denunciato fosse confermato, *si chiede inoltre:*

- Chi, e con quali atti e motivazioni, ha rilasciato le autorizzazioni suddette.
- Se tali autorizzazioni, non rientrando nelle deroghe previste dalla Legge e violando una fondamentale normativa di tutela sanitaria, non siano da considerarsi palesemente illecite (anche se eventualmente previste dal PRG) e pertanto se gli edifici realizzati configurino un abuso con possibile rilevanza penale.
- Quali provvedimenti si intendono adottare per ripristinare la legalità e tutelare l’interesse pubblico.


Giliola Pivetti A.p.C.



Giorgio Verrini - A.p.C.



Roberto Andreoli - P.d.L.



ArgioAlboresi - Lega Nord

